

ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONVENZIONE

***GARA TELEMATICA
PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP
E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI***

Schema di Convenzione

per la fornitura di Personal Computer Desktop e dei servizi connessi

per le Pubbliche Amministrazioni,

ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e

dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388

Lotto __ (1 o 2)

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Ferruccio Ferranti, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

- __, sede legale in __, Via __, capitale sociale Euro __=, iscritta al Registro delle Imprese di __ al n. __, P. IVA __, domiciliata ai fini del presente atto in __, Via __, in persona del __ e legale rappresentante Dott. __, giusta poteri allo stesso conferiti da __ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

OPPURE

- __, sede legale in __, Via __, capitale sociale Euro __=, iscritta al Registro delle Imprese di __ al n. __, P. IVA __, domiciliata ai fini del presente atto in __, Via __, in persona del __ e legale rappresentante Dott. __, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante __, sede legale in __, Via __, capitale sociale Euro __=, iscritta al Registro delle Imprese di __ al n. __, P. IVA __, domiciliata ai fini del presente atto in __, via __, e la mandante __, sede legale in __, Via __, capitale sociale Euro __=, iscritta al Registro delle Imprese di __ al n. __, P. IVA __, domiciliata ai fini del presente atto in __, via __, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in __, dott. __ __, repertorio n. __ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

PREMESSO

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “*Ministero*”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, Legge n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti hanno la facoltà di utilizzare la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione della fornitura di Personal Computer Desktop per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in 2 (due) Lotti ed indetta con Avviso di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. ____ del _____;

h) che per la procedura di gara è stato rispettato quanto espressamente previsto dal D.P.C.M. 11 novembre 2004, n. 325;

i) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto ____ (1 o 2) della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

j) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall'Avviso di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

k) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/__) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la cauzione per un importo pari ad Euro _____ = (_____/__) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive e ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

l) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

n) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione con firma digitale, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi

incluso l'Avviso di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica ed Economica), l'Allegato "C" (Modello di Ordinativo di Fornitura); l'Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe), l'Allegato "E" (Condizioni Generali).

Articolo 2

Altre Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica ed Economica:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "E";
 - d) **Data di Accettazione:** si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;
 - e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del **Lotto __ (1 o 2)** della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - f) **Lotto:** comprende le forniture di Personal Computer Desktop in acquisto oggetto della presente Convenzione;
 - g) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)** il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

Articolo 3

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di fornitura, la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Articolo 4

Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore ed in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura in acquisto di Personal Computer Desktop di Fascia Media (per il Lotto 1), Personal Computer Desktop di Fascia Alta (per il Lotto 2), mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare quanto segue:

- per il LOTTO 1 -

- fornitura di *Personal Computer Desktop di Fascia Media* in acquisto, nella configurazione base con le caratteristiche minime stabilite nei paragrafi 3.1 e 4 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, configurato con il Sistema operativo scelto dall'Amministrazione Contraente secondo quanto stabilito dal paragrafo 3.1.3 del Capitolato Tecnico;

- prestazione dei *Servizi connessi* alla fornitura, quali:
 - Servizio di Call Center, come descritto nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico;
 - Servizio di predisposizione di apparati, come descritto nel paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico, e di creazione del Golden Disk, come descritto nel paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico, e di creazione del Master Disk, richiedibile solo con Ordinativi di Fornitura superiori a 1.000 apparecchiature, secondo quanto stabilito nel paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico;
 - Istituzione del Responsabile della Fornitura, richiedibile solo con Ordinativi di Fornitura superiori a 3.000 apparecchiature, secondo quanto stabilito nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico;
 - Servizio di consegna ed installazione, come descritto nel paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico;
 - Servizio di manutenzione in garanzia per 12 mesi, come descritto nel paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico, con la struttura organizzativa ed infrastruttura tecnologica come descritta nel paragrafo 6.5.1. del Capitolato Tecnico;
 - Servizio di reportistica, come descritto nel paragrafo 6.7 del Capitolato Tecnico;
 - Gestione reclami on line, di cui al paragrafo 6.8 del Capitolato Tecnico ed alle Condizioni Generali;
 - Sito internet delle Convenzioni, di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico;
- fornitura di dispositivi opzionali, se espressamente richiesti dalle Amministrazioni, di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico e segnatamente:
 - *Unità di masterizzazione DVD*, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 3.3.1 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;
 - *Monitor LCD TFT da 17"*, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 3.3.2 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;

- *Monitor LCD TFT da 19"*, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 3.3.3 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;
- *Prodotto di protezione da virus*, secondo quanto stabilito nel paragrafo 3.3.4 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica,
- *Distribuzione Linux*, secondo quanto stabilito nel paragrafo 3.3.5 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica,
- nonché, prestazione dei *Servizi opzionali*, se espressamente richiesti dalle Amministrazioni, di cui al paragrafo 6.6 del Capitolato Tecnico e segnatamente:
 - estensione di un anno del servizio di manutenzione in garanzia, secondo quanto stabilito nel paragrafo 6.6.1 del Capitolato Tecnico;
 - estensione di due anni del servizio di manutenzione in garanzia, secondo quanto stabilito nel paragrafo 6.6.2 del Capitolato Tecnico;
 - ritiro e smaltimento personal computer usati, secondo quanto stabilito nel paragrafo 6.6.3 del Capitolato Tecnico;

- per il LOTTO 2 -

- fornitura di *Personal Computer Desktop di Fascia Alta* in acquisto, nella configurazione base con le caratteristiche minime stabilite nei paragrafi 3.2 e 4 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, configurato con il Sistema operativo scelto dall'Amministrazione Contraente secondo quanto stabilito dal paragrafo 3.2.3 del Capitolato Tecnico;
- prestazione dei *Servizi connessi* alla fornitura, quali:
 - Servizio di Call Center, come descritto nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico;
 - Servizio di predisposizione di apparati, come descritto nel paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico, e di creazione del Golden Disk, come descritto nel paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico e di creazione del Master Disk, richiedibile solo con Ordinativi di Fornitura superiori a 1.000 apparecchiature, secondo quanto stabilito nel paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico;

- Istituzione del Responsabile della Fornitura, richiedibile solo con Ordinativi di Fornitura superiori a 3.000 apparecchiature, secondo quanto stabilito nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico;
- Servizio di consegna ed installazione, come descritto nel paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico;
- Servizio di manutenzione in garanzia per 12 mesi, come descritto nel paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico, con la struttura organizzativa ed infrastruttura tecnologica come descritta nel paragrafo 6.5.1. del Capitolato Tecnico;
- Servizio di reportistica, come descritto nel paragrafo 6.7 del Capitolato Tecnico;
- Gestione reclami on line, di cui al paragrafo 6.8 del Capitolato Tecnico ed alle Condizioni Generali;
- Sito internet delle Convenzioni, di cui al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico;
- fornitura di dispositivi opzionali, se espressamente richiesti dalle Amministrazioni, di cui al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico e segnatamente:
 - *Unità di masterizzazione DVD*, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 3.3.1 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;
 - *Monitor LCD TFT da 17"*, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 3.3.2 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;
 - *Monitor LCD TFT da 19"*, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 3.3.3 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;
 - *Prodotto di protezione da virus*, secondo quanto stabilito nel paragrafo 3.3.4 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;
 - *Distribuzione Linux*, secondo quanto stabilito nel paragrafo 3.3.5 del Capitolato Tecnico, o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica;
- nonché, prestazione dei *Servizi opzionali*, se espressamente richiesti dalle Amministrazioni, di cui al paragrafo 6.6 del Capitolato Tecnico e

segnatamente:

- estensione di un anno del servizio di manutenzione in garanzia, secondo quanto stabilito nel paragrafo 6.6.1 del Capitolato Tecnico;
- estensione di due anni del servizio di manutenzione in garanzia, secondo quanto stabilito nel paragrafo 6.6.2 del Capitolato Tecnico;
- ritiro e smaltimento personal computer usati, secondo quanto stabilito nel paragrafo 6.6.3 del Capitolato Tecnico;

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 30.000= Personal Computer Desktop.

3. Le predette forniture e servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
4. I dispositivi opzionali ed i servizi opzionali non potranno essere ordinati autonomamente dalle Amministrazioni Contraenti, bensì contestualmente all'Ordinativo di Fornitura relativo alla fornitura dei Personal Computer Desktop cui si riferiscono; non è possibile, quindi, ordinare i dispositivi opzionali ed i servizi opzionali successivamente all'Ordinativo di Fornitura iniziale ed il Fornitore, pertanto, non è obbligato ad accettare ed eseguire Ordinativi di Fornitura relativi ai soli predetti dispositivi e/o servizi opzionali.
5. Le Amministrazioni che intendono utilizzare la Convenzione potranno ordinare un quantitativo di Personal Computer Desktop uguale o superiore al quantitativo minimo ordinabile pari ad 11 (undici) unità.
6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi dell'art. 11, R.D. n. 2440/1923.

Articolo 5

Durata

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente

Convenzione ha una durata di 6 (sei) mesi a decorrere da _____; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione; tuttavia, qualora l'Amministrazione Contraente richieda il servizio opzionale di:
 - estensione di un anno del servizio di manutenzione in garanzia, tale Contratto di fornitura ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione, ovvero
 - estensione di due anni del servizio di manutenzione in garanzia, tale Contratto di fornitura ha durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato dalle competenti autorità, **il Fornitore dichiara di essere in possesso del predetto Nulla Osta.**
o in alternativa (in ragione di quanto dichiarato in offerta)
si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 14, ad individuata ditta in possesso del predetto Nulla Osta.
2. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che richiedano il servizio di ritiro e smaltimento delle apparecchiature usate, **il Fornitore dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 5 febbraio**

1997, n. 22 s.m.i.

o in alternativa (in ragione di quanto dichiarato in offerta)

si impegna a subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 14, ad individuata ditta in possesso dei predetti requisiti.

Articolo 7

Predisposizione apparati, consegna, collaudo e accettazione

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. Preliminarmente alla consegna e nell'ambito del servizio di predisposizione apparati, il Fornitore dovrà, da un lato, configurare il Personal Computer Desktop con i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall'Amministrazione Contraente, e, dall'altro lato, precaricare e rendere funzionanti: il sistema operativo scelto dall'Amministrazione, il prodotto di protezione da virus se richiesto quale dispositivo opzionale della fornitura, nonché un prodotto di automazione d'ufficio, se espressamente richiesto; in tale ultimo caso, l'Amministrazione Contraente, se già in possesso delle licenze, richiederà la preinstallazione del software dichiarando il numero di licenze possedute e indicando l'eventuale codice da utilizzare per le installazioni.
3. La consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, rimozione ed asporto dell'imballaggio, installazione, configurazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità.
4. La consegna della fornitura si intende altresì comprensiva:
 - a) delle licenze d'uso a tempo indeterminato del sistema operativo installato;
 - b) del "golden disk", di cui al paragrafo 6.2.1 del Capitolato Tecnico, nonché di una copia dei driver dei dispositivi opzionali, se ordinati, su apposito supporto (es.: CD-Rom o DVD-Rom) ovvero del "master disk", di cui al paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico, nonché di una copia dei driver dei dispositivi opzionali, se ordinati, su apposito supporto (es.: CD-Rom o DVD-Rom);

- c) della documentazione e della manualistica tecnica e d'uso dell'hardware e del software, secondo le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché della documentazione relativa alla sicurezza delle apparecchiature;
 - d) della dichiarazione, resa dal medesimo Fornitore, attestante la corrispondenza delle apparecchiature consegnate con quelle descritte nell'Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico.
5. Per Ordinativi di Fornitura pari o superiori ai 3.000 Personal Computer Desktop ordinati, il Fornitore dovrà provvedere alla nomina di un Responsabile della Fornitura, di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico, ed alla comunicazione dei suoi riferimenti alla Amministrazione Ordinante.
6. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna, l'installazione e la messa in esercizio, entro e non oltre i seguenti termini:
- a) per Ordinativi di Fornitura aventi ad oggetto il quantitativo minimo ordinabile di cui al precedente articolo 4, comma 5, e fino a n. 100 Personal Computer Desktop, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
 - b) per Ordinativi di Fornitura da n. 101 fino a n. 500 Personal Computer Desktop, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
 - c) per Ordinativi di Fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 Personal Computer Desktop, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo;
 - d) per Ordinativi di Fornitura superiori a n. 1.000 Personal Computer Desktop, entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo.

Tuttavia, ai fini della determinazione del termine massimo di consegna ed installazione di Personal Computer Desktop, al raggiungimento del numero

massimo di n. 7.000 (o nella misura migliorativa offerta) installazioni pianificate al mese, calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell'Ordinativo di Fornitura all'interno dei termini di cui sopra, il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre nel rispetto della sequenza di ricezione degli Ordinativi di Fornitura, fino al rientro nel limite di n. 7.000 installazioni (o nella misura migliorativa offerta). Tale limite, denominato CAP nel Capitolato Tecnico, è diminuito di n. 2.000 installazioni per il primo mese di attivazione della Convenzione.

In tal caso, in sede di conferma dell'Ordinativo di Fornitura di cui all'articolo 3, comma 10, delle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione Contraente che il termine massimo di consegna di Personal Computer Desktop ordinati risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, in ragione del raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previste. L'Amministrazione Contraente, entro le **48 (quarantotto) ore** successive alla predetta comunicazione di conferma, ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura qualora, per giustificati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze.

7. All'atto della consegna ed installazione, il Fornitore dovrà redigere un "verbale di consegna", in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature, nonché dovranno essere indicati: la data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, la data dell'avvenuta consegna ed installazione, il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di installazione, il numero delle apparecchiature oggetto del verbale, il numero delle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.
8. Con riferimento al singolo Contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare il collaudo della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale collaudo, che potrà essere eseguito anche a campione, verrà effettuato, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel paragrafo 8.4 del Capitolato Tecnico.

9. Il collaudo di cui al precedente comma si intende positivamente superato solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo e le forniture siano risultate conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
10. Con il verificarsi di due condizioni quali: a) la consegna della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, nonché b) l'esito positivo del collaudo, la fornitura è accettata dall'Amministrazione Contraente; la data del relativo verbale di collaudo verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura; qualora quanto oggetto di un Ordinativo di Fornitura sia sottoposto a consegne ripartite, ovvero a più sessioni di collaudo, per Data di Accettazione della fornitura sarà considerata la data del verbale positivo delle ultime apparecchiature collaudate.
11. Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
- Anche le apparecchiature in sostituzione verranno sottoposte a collaudo secondo le modalità e i tempi di cui sopra, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre; in caso di esito negativo di detto collaudo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 13.
12. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Consip S.p.A., l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, di verifiche delle apparecchiature consegnate alle Amministrazioni Contraenti per le quali non sia stato effettuato il collaudo da parte delle amministrazioni medesime di cui al precedente comma 8, fino ad un massimo di n. 10 (dieci) verifiche a campione (di seguito, anche "Prime Verifiche"), effettuate dal Laboratorio di prova accreditato, scelto dal Fornitore, come descritto e secondo le modalità stabilite nel paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico, su un campione di apparecchiature consegnato all'Amministrazione Contraente.
- A tal fine, il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.

Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese ed oneri (i) alla consegna del campione dell'apparecchiatura presso il Laboratorio (ii) alla riconsegna del campione sottoposto a Prima Verifica presso l'Amministrazione Contraente entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima, risultante dal relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

13. Qualora una Prima Verifica abbia esito negativo (ove per negativo si intende anche il riscontro di parziali differenze nei requisiti di prodotto fornito rispetto a quelli offerti):

- a) la Consip S.p.A. non procederà al decremento del numero delle Prime Verifiche e potrà eseguire ulteriori n. 5 (cinque) prove di conformità (di seguito, anche "Ulteriori Verifiche") sulle apparecchiature anche relative ad altri Contratti di fornitura; anche per le Ulteriori Verifiche si applica quanto stabilito nel presente atto per le Prime Verifiche;
- b) il Fornitore è obbligato a sostituire le apparecchiature e consegnare, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima come risultante dal relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, apparecchiature conformi con le caratteristiche dichiarate in sede di offerta o, comunque, stabilite nel Capitolato Tecnico.

Inoltre e salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, qualora abbiano esito negativo almeno 3 (tre) verifiche (sia Prime Verifiche che Ulteriori Verifiche), la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, in conformità a quanto stabilito nel successivo articolo 13.

Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per le Prime ed Ulteriori Verifiche, ivi incluse quelle relative alle analisi effettuate dal laboratorio, nonché quelle di imballaggio, trasporto e consegna dei campioni, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

14. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture.

Articolo 8

Servizi connessi e Servizi opzionali

1. Il Fornitore è tenuto altresì a prestare il servizio di manutenzione in garanzia per 12 (dodici) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione, alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione, nel paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.

La prestazione del servizio dovrà essere garantita anche attraverso la struttura organizzativa e la infrastruttura tecnologica di cui al paragrafo 6.5.1 del Capitolato Tecnico.

2. Dalla Data di Attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di Call Center con funzioni di centro di ricezione e gestione degli Ordinativi di Fornitura, nonché delle richieste di assistenza e manutenzione, ivi incluse le segnalazioni di guasti e la gestione dei malfunzionamenti, con numero telefonico un numero fax ed un indirizzo di posta elettronica dedicati, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30, tutto secondo le modalità e termini stabiliti nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico.

A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3. Nell'ambito del servizio di reportistica, il Fornitore dovrà fornire, con le modalità prescritte nel paragrafo 6.7 del Capitolato Tecnico,
 - a. la reportistica mensile relativa ai Flussi di cui all'appendice del Capitolato Tecnico, da consegnare alla Consip S.p.A. entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati relativi agli Ordinativi emessi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;

- b. la reportistica per ordinativi di personal computer superiori alle n. 500 unità effettuati complessivamente da una stessa Amministrazione (anche con più di un Ordinativo di Fornitura), se richiesto da quest'ultima, e segnatamente "Consegna delle apparecchiature" e "Assistenza";
- c. eventuali ulteriori report "ad hoc" richiesti dalla Consip S.p.A. via e-mail o fax (basati comunque sulla banca dati del Sistema Informativo della Convenzione) da consegnare entro i termini indicati dalla Consip S.p.A. nella richiesta del report specifico, con un massimo di 5 report "ad hoc" al mese.

Peraltro, il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalle Amministrazioni e/o Contraenti e/o dalla Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

- 4. Se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà prestare:
 - a. il servizio opzionale di estensione della manutenzione per ulteriori 12 (dodici) mesi a decorrere dalla scadenza del periodo del servizio in garanzia, con le medesime modalità stabilite nel precedente comma 1, e nel paragrafo 6.6.1 del Capitolato Tecnico, e/o
 - b. il servizio opzionale di estensione della manutenzione per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla scadenza del periodo del servizio in garanzia, con le medesime modalità stabilite nel precedente comma 1, e nel paragrafo 6.6.2 del Capitolato Tecnico.
- 5. Inoltre, sempre se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà prestare il servizio opzionale di ritiro e smaltimento personal computer usati contestualmente alla fornitura.

Qualora richiesto, il servizio dovrà essere prestato alle condizioni ed ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico o, se migliorativi, nell'Offerta Tecnica; in ogni caso la prestazione del servizio dovrà essere effettuata in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche.

Resta peraltro inteso che è estraneo all'oggetto della presente Convenzione la fase prodromica della dismissione delle apparecchiature usate, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione.

Le apparecchiature usate da ritirare e smaltire potranno quindi essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti per tipologia e dimensione ai Personal computer oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Sono a carico del Fornitore ogni e qualsiasi onere o spesa inerenti il ritiro, l'asporto, la rimozione, il trasporto e lo smaltimento delle apparecchiature usate.

Il servizio dovrà essere erogato entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:

- per ordini fino a 100 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- per ordini da 101 fino a 500 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- per ordini da 501 a 1.000 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- per ordini superiori alle 1.000 apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 9

Livelli di servizio

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli Contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nel Piano della Qualità di cui al paragrafo 6.9 del medesimo Capitolato Tecnico, piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti e/o

offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

2. In particolare e salvi i livelli di servizio comunque stabiliti nella presente Convenzione, con riferimento al servizio di assistenza e manutenzione, sia in garanzia che quale estensione opzionale, il Fornitore si obbliga ad intervenire, rimuovere il malfunzionamento dell'apparecchiatura (sia nella configurazione base, che i singoli dispositivi opzionali), intendendosi per malfunzionamento ogni difformità dell'apparecchiatura in esecuzione delle specifiche indicate nella documentazione tecnica e manualistica d'uso, e ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura medesima entro il termine perentorio di 24 (ventiquattro) ore solari – esclusi sabato, domenica e festivi – dalla richiesta di intervento, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Con riferimento al Call Center, il Fornitore si obbliga a garantire i seguenti livelli minimi di servizio, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
 - a) risposta entro 20", per il 90% delle chiamate ricevute. Verrà misurato il tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata e la risposta da parte dell'operatore; in caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata;
 - b) la percentuale di chiamate perdute non dovrà essere superiore al 4%.

Articolo 10

Corrispettivi e modalità di pagamento

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo Allegato "D".

In particolare:

- il prezzo di ciascun Personal Computer Desktop è comprensivo, oltre che dell'apparecchiatura nella sua configurazione base con il sistema operativo prescelto, di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, delle licenze d'uso a tempo indeterminato dei programmi software ordinati, nonché della prestazione dei servizi connessi e delle ulteriori attività contrattuali;
- il prezzo di ciascun dispositivo opzionale, ovvero della prestazione dei servizi opzionali, è dovuto se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente, è inteso quale prezzo aggiuntivo al prezzo del personal computer nella configurazione base ed è comprensivo di ogni attività di consegna,

installazione, messa in esercizio e quant'altro necessario, ivi compresi tutti i requisiti hardware e software per il corretto funzionamento del medesimo dispositivo.

2. Tutti i corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono ridotti dell'1% (uno per cento) per quanto oggetto di Ordinali di Fornitura inviati a mezzo telematico tramite il sito della Consip S.p.A.
3. I corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore, e quindi fatturati, secondo il seguente dettaglio:
 - a) a decorrere dalla Data di Accettazione, relativamente al prezzo di acquisto del Personal Computer Desktop, nonché, se richiesti, dei dispositivi opzionali e del servizio opzionale di ritiro e smaltimento dei personal computer usati;
 - b) decorsi 30 (trenta) giorni dall'esecuzione di ogni attività, relativamente al servizio opzionale di ritiro e smaltimento personal computer usati;
 - c) in 4 (quattro) rate trimestrali costanti posticipate, relativamente al prezzo del servizio opzionale di estensione di un anno della manutenzione in garanzia, la prima a decorrere dal termine del periodo del servizio in garanzia;
 - d) in 8 (otto) rate trimestrali costanti posticipate, relativamente al prezzo del servizio opzionale di estensione di due anni della manutenzione in garanzia, la prima a decorrere dal termine del periodo del servizio in garanzia.

In caso di risoluzione dell'Ordinali di Fornitura per inadempimento e/o disservizio del Fornitore nella prestazione del servizio di cui alle precedenti lettere c) e d), fermo restando l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'ulteriore danno, le rate non ancora maturate non saranno dovute dall'Amministrazione Contraente al Fornitore.

4. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a 90 (novanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____.
5. [**clausola eventuale**: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma] Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle

fatture mediante bonifico permanente (RID) sul conto corrente indicato al precedente comma 4, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____.

6. [**clausola eventuale**: tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma; se inserita sarà seguita dai successivi commi 7, 8 e 9] Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.
7. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati, a condizione che:
- a) l'Amministrazione Contraente abbia riconosciuto la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;
 - b) il cessionario sia un istituto bancario od un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
 - c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale od in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione Contraente entro 10 giorni dalla stipula.
8. Nel caso in cui, con riferimento al precedente comma 7, lettera a), l'Amministrazione Contraente abbia preventivamente riconosciuto, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, la cessione dei detti crediti, il Fornitore sarà tenuto ad applicare lo sconto di cui al precedente comma 6; qualora, invece, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
9. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione

Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di fornitura diversi.

Articolo 11

Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità delle forniture, di cui al precedente articolo 7, comma 6 e comma 8, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna, unitamente ai Personal Computer Desktop quanto a corredo degli stessi, come stabilito al precedente articolo 7, comma 4.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 7, comma 11, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente e/o alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la riconsegna del campione di apparecchiatura sottoposta a verifica, di cui al precedente articolo 7, comma 12, nonché rispetto al termine stabilito per la sostituzione e consegna delle apparecchiature, di cui al precedente articolo 7, comma 13, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Per ogni ora lavorativa di ritardo – intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 17:30 di tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi - non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell'Apparecchiatura, di cui al precedente articolo 9, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, per ciascuna delle prime 4 (quattro) ore di ritardo, nonché pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento) per ciascun ora di ritardo successiva alle prime quattro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti:
 - a) per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 3, lett. a),
 - b) per l'attivazione del Call Center e/o per il collegamento del sistema informativo con tutti i centri di assistenza e con il Call Center, di cui al precedente articolo 8, comma 2,il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
6. In caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito al precedente articolo 7, comma 6, in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni unità di installazioni in meno rispetto al limite stabilito nel predetto comma, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
7. Per ogni inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto all'operatività del Call Center, per tutti i giorni dell'anno – esclusi domenica e festivi – dalle ore 8:30 alle ore 17:30, il sabato dalle 8:30 alle 12:30, di cui al precedente articolo 8, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla

Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

8. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center di cui al precedente articolo 13 comma 2 lett.a), il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione, percentuale in meno rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione del servizio di ritiro e smaltimento personal computer usati, di cui al precedente articolo 8, comma 5, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 2% (due per cento) del corrispettivo dovuto per il servizio medesimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Per ogni giorno solare di ritardo, rispetto ai 5 giorni lavorativi previsti per la chiusura del reclamo on-line, ai sensi di quanto stabilito nel paragrafo 6.8 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 50,00= (cinquanta/00).
11. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, all'Avviso di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, all'Avviso di gara, al Disciplinare di gara ed agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 8.5 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di

Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

Articolo 12

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro _____= (_____/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro 60.000,00= (sessantamila/00) **per il Lotto 1** e pari a 70.000,00=(settantamila/00) **per il Lotto 2**, mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
3. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, comma 4, delle Condizioni Generali, la Consip S.p.A. potrà svincolare parte della predetta cauzione qualora, decorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla scadenza della durata della presente Convenzione, eventualmente prorogata, si abbia adeguata evidenza, dalle risultanze dell'attività di supervisione, controllo e monitoraggio della Convenzione stessa in possesso della Consip S.p.A. al momento dell'eventuale svincolo, di un congruo adempimento delle obbligazioni contrattuali, anche in considerazione, tuttavia, delle prestazioni contrattuali in corso di esecuzione o comunque, ancora da eseguire.

Articolo 13

Risoluzione

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., per quanto di rispettiva competenza, i singoli Contratti attuativi e/o la Convenzione, nei seguenti casi:

- a) qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo 7, comma 11,
- b) qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione,
- c) qualora abbiano totale o parziale esito negativo almeno 3 (tre) verifiche a campione delle apparecchiature, di cui al precedente articolo 7, comma 12 e 13,
- d) qualora il Fornitore non rispetti quanto dichiarato nel precedente articolo 6.

Articolo 14

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

avvalendosi delle seguenti imprese:

_____.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

Articolo 15

Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio Generale, il Responsabile del Servizio Nazionale, nonché i Responsabili del Servizio Provinciale, nominati dal Fornitore, secondo le prescrizioni di cui ai rispettivi paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3 del Capitolato Tecnico ed in conformità a quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, per l'esecuzione della presente Convenzione, sono i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, e quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Articolo 16

Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture e dei servizi oggetto della

Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.

2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.; solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, la Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

Articolo 17

Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente acquisisce la proprietà del Personal Computer Desktop a partire dalla Data di Accettazione; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni alle apparecchiature fornite, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
2. Le licenze d'uso a tempo indeterminato sono cedute o trasferite in capo all'Amministrazione Contraente, che ne sarà titolare, dalla Data di Accettazione della fornitura; le licenze, tuttavia, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software sulle apparecchiature fornite da parte del personale dell'Amministrazione Contraente e di terzi da queste autorizzati.

Articolo 18

Clausola finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al

presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi od integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li ____ ____

CONSIP S.p.A.

IL FORNITORE

Dott. Ferruccio Ferranti

C.F.:

C.F.:

Certificatore:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

Firma digitale: n. ____

Il Fornitore, in persona del legale rappresentante _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Predisposizione apparati, consegna, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi e servizi opzionali); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 17 (Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze); Articolo 18 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Reclami on line e verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____